



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e
scopo

Il presente regolamento disciplina la concessione di aiuti finanziari, diretti e indiretti, destinati a promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici. Lo scopo è la sensibilizzazione di alcune categorie d'utenti all'uso del mezzo pubblico.

Art. 2

Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono l'articolo 186 della Legge Organica comunale (LOC) e gli articoli 59 e 60 del Regolamento Organico comunale (ROC).

CAPITOLO 2

Aiuti concessi

Art. 3

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento le persone domiciliate nel Comune Terre di Pedemonte appartenenti alle categorie aventi diritto.

Art. 4

Contributi per la
promozione del
trasporto
pubblico

¹Il Comune versa un contributo forfettario a favore dei giovani domiciliati nella fascia d'età compresa tra i 14 ed i 20 anni, rispettivamente 25 anni se in formazione, per l'acquisto dell'abbonamento arcobaleno annuale, dell'abbonamento generale FFS, dell'abbonamento binario 7.

²Il Comune versa un contributo forfettario a favore dei beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI, per l'acquisto dell'abbonamento arcobaleno annuale o dell'abbonamento generale FFS.

³Il Comune versa un contributo forfettario a favore dei cittadini domiciliati in età AVS, che rinunciano spontaneamente alla licenza di condurre in modo definitivo, per l'acquisto di un abbonamento arcobaleno annuale o dell'abbonamento generale FFS.

⁴Il Comune versa un contributo forfettario una tantum per l'acquisto di un abbonamento per i trasporti pubblici (ad eccezione dell'abbonamento metà prezzo) a favore dei cittadini domiciliati e detentori di veicoli a motore che, per un periodo minimo di due mesi, rinunciano temporaneamente e spontaneamente all'utilizzo di un veicolo a motore privato tramite il deposito delle targhe. Sono escluse da questa proposta:

- Il deposito della targa di ciclomotori o motoveicoli nei mesi da ottobre a marzo,
- Il deposito della targa in caso di soggiorno temporaneo del richiedente all'estero o fuori Cantone,
- I periodi in coincidenza con un ritiro della licenza di condurre ordinato da un'autorità giudiziaria o amministrativa.

L'importo riconosciuto ai fini del contributo non può eccedere la durata del deposito targhe.

Art. 5

Limiti finanziari e
ammontare del
contributo

¹La somma degli aiuti concessi annualmente ai sensi dell'art. 4 non può eccedere il limite stabilito nel preventivo comunale nei rispettivi conti di riferimento.

²Il contributo ai sensi degli art. 4 cpv 1 e 4 cpv 2 ammonta ad un importo annuo per persona che il Municipio fisserà tramite ordinanza fra un minimo di Fr. 50.-- e un massimo di Fr. 300.-- e che non potrà in ogni caso superare il 50% della spesa sostenuta. Sono escluse dal contributo le persone che, per l'acquisto del medesimo abbonamento, già beneficiano di altre sovvenzioni.

³Il contributo ai sensi dell'art. 4 cpv 3 e 4 cpv 4 ammonta ad un importo per persona che il Municipio fisserà tramite ordinanza fra un minimo di Fr. 100.-- e un massimo di Fr. 600.-- e che non potrà in ogni caso superare il 75% della spesa sostenuta. Il contributo è cumulabile con altre sovvenzioni che perseguono lo stesso scopo erogate da altri enti. Il contributo ai sensi dell'art. 4 cpv 3 è versato per il primo anno dalla rinuncia alla licenza di condurre e non è cumulabile con quello ai sensi dell'art. 4 cpv 2.

Art. 6

Carte giornaliere
FFS per i Comuni

Il Comune mette a disposizione dei cittadini domiciliati e, in via subordinata, di altri utenti, delle carte giornaliere per il trasporto pubblico. Il numero di carte giornaliere messe a disposizione va da un minimo di 0 ad un massimo di 5 unità.

Il prezzo di vendita unitario per i domiciliati ammonta al minimo a Fr. 30.-- e al massimo a Fr. 100.--. Per i non domiciliati il prezzo viene maggiorato da un minimo di Fr. 5.-- ad un massimo di Fr. 10.--. Il Municipio, tramite ordinanza, fissa le quantità disponibili, i prezzi unitari e le condizioni per l'ottenimento, ritenuto che i ricavi generati dalla vendita debbano di principio coprire i costi d'acquisto.

Art. 7

Azioni puntuali
promosse dal
Comune

Al Municipio è data la facoltà di organizzare e/o finanziare, direttamente o indirettamente, azioni promozionali puntuali destinate alla promozione del trasporto pubblico, sia sotto forma di campagne di sensibilizzazione, sia sotto forma di acquisto di titoli di trasporto particolari.

L'importo destinato a queste azioni viene fissato annualmente nel preventivo in un conto specifico diverso da quello usato per i contributi ai sensi degli articoli 4 e 6.

CAPITOLO 3**Disposizioni finali ed entrata in vigore****Art. 8**

Ottenimento dei
contributi e false
attestazioni

La procedura da seguire per l'ottenimento dei contributi ai sensi del presente regolamento viene stabilita tramite ordinanza.

False attestazioni o dichiarazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni verranno sanzionate con una multa fino a Fr. 10'000.--.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento annulla tutte le regole o prassi in vigore prima della sua approvazione ed entra in vigore con la sua ratifica da parte della Sezione Enti Locali.

Per i soli contributi ai sensi dell'articolo 4 cpv 1 vengono riconosciuti anche i titoli di trasporto già acquistati a partire da agosto 2015.

Approvato dal Municipio con risoluzione no. 27/2016 il 18 gennaio 2016.

Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Terre di Pedemonte nella seduta del 4 aprile 2016

Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione no. 238-RE-13853 del 17 giugno 2016 (escluso art. 6)

solo Art. 6:

Approvato dal Municipio con risoluzione no. 486/2016 il 18 luglio 2016.

Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Terre di Pedemonte nella seduta del 7 novembre 2016

Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione no. 238-RE-14048 del 9 gennaio 2017